

TRA

La Fondazione di Cura "Città di Gardone Valtrompia- Onlus" (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Gardone V.T. (BS) Via Parini, 14 C.F. 83000650172 - P.IVA 00724930987 legalmente rappresentata dal Rappresentante legale *pro-tempore* Sig. Valentino Maffina

E

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____ Ospite della RSA dal _____

E/O

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____

Tutore/Curatore/AdS del/la sig./sig.ra _____ in conformità al provvedimento del Tribunale di _____ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso.

E

Il Sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____ Obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato)

E

il Sig./sig.ra _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____ Obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato)

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 2 di 13
---	---	--

E

il **Sig./sig.ra** _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____ Obbligato in solido con questa scrittura (di seguito
per brevità denominato Obbligato)

E

il **Sig./sig.ra** _____ nato/a _____
il _____ residente a _____
in Via _____ n. _____
C.F. _____ Obbligato in solido con questa scrittura (di seguito
per brevità denominato Obbligato)

PREMESSO

Che la RSA "Pietro Beretta" è un'unità di offerta socio-sanitaria classificata come Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani autorizzata al funzionamento con determinazione dell'ASL di Brescia n. HP/185 del 30.03.2010 prot. 0043715, per n. 106 posti letto, di cui n.90 posti letto accreditati e n.16 posti letto autorizzati;

Che la Residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti è una struttura destinata ad accogliere soggetti anziani non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate.

Che l'accesso alla struttura è definito secondo un protocollo d'intesa sottoscritto da RSA, ATS e Comuni della Valle Trompia, come da deliberazione ASL nr. 39/az del 17.01.1996 e successive modifiche, che prevede la gestione di una lista d'attesa da parte dell'ATS stessa attraverso l'UCAM (Unità di Continuità Assistenziale Multidisciplinare) del distretto di Gardone V.T. – ATS di Brescia.

Che all'atto dell'accoglimento, che avviene ad orari precedentemente concordati con il richiedente, debbono essere presentati i seguenti documenti:

- codice fiscale
- documento d'identità in corso di validità
- tessera sanitaria
- tessera esenzione ticket

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA – ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 3 di 13
---	---	--

- eventuali cartelle cliniche e/o ospedaliere in possesso, nonché la documentazione sanitaria in possesso
- copia verbale d'invalidità
- eventuali ausili ad personam assegnati dall'ATS distrettuale

che all'atto dell'accoglimento per ogni ospite viene istituito un fascicolo socio sanitario contenente le notizie necessarie per la procedura di accoglimento e permanenza in comunità e sul quale verranno trascritti gli accadimenti quotidiani relativamente lo stato di salute dell'ospite nonché il piano assistenziale individuale.

Tipologia e dotazione del personale

Le figure professionali che garantiranno l'erogazione del servizio, in ottemperanza alla D.G.R. Lombardia nr. 7435/01, nel rispetto del minutaggio minimo richiesto e del Piano Assistenziale Individuale (PAI) previsto dall'équipe multidisciplinare sono le seguenti:

- Direttore Sanitario
- Medico di struttura
- Terapista della riabilitazione
- Coordinatrice di struttura
- Infermiere professionale
- Educatore professionale
- Operatore socio sanitario
- Ausiliario socio assistenziale

Il personale addetto all'ospite è dotato di comprovata esperienza socio-assistenziale e sanitaria che garantisce un efficiente servizio diurno e notturno.

Classificazione socio sanitaria dell'ospite

Gli ospiti vengono classificati, come previsto dalla Regione Lombardia, utilizzando il sistema di classificazione S.O.S.I.A. che prevede la valutazione, effettuata dal personale medico, di tre parametri fondamentali:

- cognitività (C)
- mobilità (M)
- comorbilità (S)

Tale valutazione avviene secondo test approvati dalla comunità medico scientifica ed utilizzati in campo geriatrico quali: Scala di Tinetti, MMSE, GDS, indice di Northon, scala di Barthel, CIRS.

La valutazione chiude con un punteggio che genera automaticamente la classe di appartenenza necessaria anche per le rendicontazioni dovute per normativa alla Regione Lombardia e sulle quali l'ASL esercita potere di vigilanza e controllo.

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 4 di 13
---	---	--

La classificazione SOSIA, prevista dalla normativa regionale, viene di seguito elencata.

Classe SOSIA	Mobilità - cognitività - comorbilità
Classe 1	M1 C1 S1
Classe 2	M1 C1 S2
Classe 3	M1 C2 S1
Classe 4	M1 C2 S2
Classe 5	M2 C1 S1
Classe 6	M2 C1 S2
Classe 7	M2 C2 S2
Classe 8	M2 C2 S2

L'appartenenza alle diverse classi rappresenta il grado di autonomia residua delle funzioni di base, la compromissione dal punto di vista clinico, le residue capacità cognitive del soggetto esaminato. Da ciò discendono i bisogni assistenziali dell'ospite e la formulazione del piano assistenziale individuale (PAI).

Tipologia dei servizi offerti con la specificazione di quelli compresi nelle rette

1. L'Ente fornisce le attrezzature igienico sanitarie di base. Qualora l'ospite necessiti di attrezzature particolari (sedie a rotelle, comode, girelli, treppiedi, ecc.) l'Ente si attiverà presso le strutture preposte al fine di garantire la fornitura gratuita come previsto dalla normativa sull'assistenza.
2. All'ospite in regime di accreditamento con Regione Lombardia viene garantita:
 - a) l'erogazione degli ausili per l'incontinenza
 - b) l'assistenza medica interna
 - c) la fornitura di tutti i farmaci e parafarmaci necessari alle cure delle patologie in atto
3. L'ospite solvente in proprio, in ottemperanza a quanto previsto dalle norme di legge mantiene il proprio medico di base ed il costo sanitario è a suo carico (il costo di farmaci, parafarmaci e presidi per l'incontinenza).
4. L'Ente garantisce agli ospiti solventi il pronto intervento e la somministrazione di eventuali terapie farmacologiche prescritte dal proprio medico di medicina generale.
5. E' attivo presso la struttura il servizio di Fisioterapia con accesso garantito a tutti gli ospiti secondo le prescrizioni del fisiatra e/o del medico interno e/o del medico di medicina generale.

6. Vengono garantiti agli ospiti i servizi di animazione, lavanderia, guardaroba, parrucchiere, barbiere e pedicure.
7. L'Ente garantisce prestazioni di tipo educativo e psicologico finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero.
8. L'Ente cura i contatti tra ospiti solventi e medico curante, garantisce prestazioni di tipo assistenziale e di animazione ricreative e di tutela sanitaria generica che sono finalizzate al mantenimento delle funzioni psicofisiche ed al loro eventuale recupero.
9. L'Ente provvede ai corredi da letto, a quanto necessita alla pulizia della persona ed in genere tutte le normali esigenze dell'ospite.
10. Gli ospiti vengono assistiti nell'igiene quotidiana e periodica della persona.
11. Viene garantita all'ospite l'assistenza spirituale e religiosa.
12. E' data all'ospite la possibilità di telefonare tramite apparecchiatura portatile. E' garantito il servizio postale, la posta in arrivo viene prontamente smistata, in caso di raccomandate viene avvisato telefonicamente il familiare per il ritiro.
13. Vengono promossi e favoriti i rapporti sociali in particolare con la famiglia che ha libero accesso alla residenza dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di ogni giorno, con la raccomandazione di evitare le visite nelle ore dei pasti.
14. E' vietato ai parenti l'ingresso alle camere durante le visite mediche, negli orari di pulizia (dalle ore 8.00 alle ore 11.00), durante il riposo pomeridiano (dalle ore 12.30 alle 15.00).
15. Il vitto per gli ospiti comprende prima colazione, pranzo, merenda e cena. Il menù esposto quotidianamente viene adeguato alle esigenze ed alle abitudini alimentari degli ospiti. Ogni ospite viene seguito scrupolosamente nelle esigenze in fatto di dieta secondo le prescrizioni del medico. Le diete particolari saranno disciplinate dal Responsabile Sanitario della struttura.
Presso le sale da pranzo verrà esposto giornalmente il menù, che potrebbe essere suscettibile di modifiche in funzione delle esigenze organizzative della cucina.
16. Sono a carico della Fondazione i trasporti degli ospiti per visite specialistiche o controlli richiesti dai medici della struttura. I trasporti per altre esigenze saranno a carico dell'ospite.

17. L'ente non risponde della sottrazione, della perdita, o del deterioramento di oggetto e/o valori che non siano stati inventariati all'atto dell'ingresso e sui quali non sia stata concordata la custodia.
18. La Fondazione applica procedure e protocolli elaborati per obiettivi e per mansioni, monitorando l'esito del proprio servizio e favorendo momenti di aggiornamento professionale per tutti gli operatori.

All'ospite è proibito

1. Tenere medicinali nelle stanze. Essi vanno consegnati al personale che li riporrà nello specifico armadio infermeria . Sarà cura del personale infermieristico provvedere alla somministrazione della terapia come da indicazione del medico curante.
2. Conservare nelle stanze generi alimentari deperibili e comunque oggetti impropri che possano arrecare danno a sé stessi o ad altri ospiti.
3. Usare apparecchi radio, registratori, televisioni ecc. ad un volume che possa arrecare disturbo agli altri ospiti.
4. Tenere nelle camere fornelli e/o bombole da campeggio e qualsiasi attrezzatura o materiale che potrebbe rivelarsi pericolosa.
5. Tenere sigarette, sigari, pipe, tabacco, etc. Ma dovranno essere consegnati al referente di piano o all'infermiere in turno. Sarà compito del referente di piano o dell'infermiere di turno aiutare l'ospite nella gestione giornaliera delle stesse.
6. Fumare nelle stanze e negli ambienti chiusi della residenza, mentre è possibile fumare nelle aree predisposte (terrazze, balconi, etc).
7. Portare nella residenza e conservare nelle stanze generi alimentari di ogni tipo se non concordati con il Direttore Sanitario.

Avvertenze

1. Nel rispetto dell'autonomia, sotto la propria responsabilità, del parente e/o del garante, l'ospite può assentarsi temporaneamente dalla struttura previo comunicazione all'infermiere

professionale in turno sentito il parere favorevole del Medico interno, e sottoscrizione dell'apposito modulo.

2. L'Ente ha facoltà di dimettere l'ospite, su parere della Direzione e sentito il Responsabile Sanitario, qualora insorgessero comprovati motivi di ordine psichiatrico comportamentale di gravità tale da compromettere la convivenza all'interno della comunità degli ospiti.
3. La Direzione, per ragioni organizzative interne e/o sanitarie è autorizzata a spostare l'ospite da una camera all'altra dandone comunicazione telefonica al parente e/o garante.
4. La Direzione è autorizzata a trasferire l'ospite nel reparto più idoneo qualora le condizioni di salute dell'ospite stesso peggiorino, onde poter garantire un'assistenza sanitaria più adeguata.
5. La Direzione declina ogni responsabilità qualora l'ospite subisca incidenti, in caso di uscite dalla struttura, se non accompagnato da personale autorizzato dalla Direzione stessa.
6. Il garante per l'ospite non autosufficiente autorizza con la sottoscrizione del presente contratto, la partecipazione dello stesso a uscite e gite programmate al fine di stimolare la socializzazione e l'integrazione con il territorio.
7. Il parente e/o il garante deve informare la Direzione e sottoscrivere l'apposito Regolamento Assistenza Privata, nel caso in cui si avvalga di persone di fiducia per far compagnia all'ospite. Si ricorda che l'assistenza e la cura sono di competenza esclusiva dell'Ente.
8. L'Ente garantisce il rispetto delle norme in materia di privacy come previsto dal Decreto 196/2003 e successive modifiche. Il Titolare del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Fondazione ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile Amministrativo.
9. L'Ente provvede entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi al rilascio della certificazione delle rette ai fini fiscali.
10. L'Ente è coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile. La Fondazione è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, senza franchigie opponibili a terzi danneggiati. La stessa copre eventuali danni cagionati all'ospite e comprende anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia.
11. Il diritto di accesso ai documenti sanitari ed amministrativi detenuti dalla Fondazione è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione disponibile per il ritiro presso l'ufficio amministrativo. Il Regolamento individua dettagliatamente i

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 8 di 13
---	---	--

soggetti legittimati, i documenti accessibili, la tipologia dei documenti sottratti all'accesso, il dettaglio delle modalità d'accesso, le ipotesi di diniego e differimento dell'accesso, le categorie di documenti sottratti all'accesso. L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi di produzione periodicamente determinate dal Consiglio di Amministrazione, attualmente il costo è stabilito in 10 centesimi di euro per foglio A4 e 20 centesimi di euro per foglio A3, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il tempo per ottenere una copia della documentazione è di 15 giorni.

12. L'Ente eroga i servizi socio sanitari assistenziali in ottemperanza della normativa regionale vigente garantendo la presenza delle figure professionali assistenziali, educative e sanitarie nelle modalità richieste.
13. L'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si stipula quanto segue:

ART. 1

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ART. 2

La Fondazione si obbliga ad erogare Assistenza avente natura socio- sanitaria secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per le RRSSAA e dalla Carta dei Servizi e dalla Fondazione che si allega.

ART. 3

A fronte delle prestazioni erogate, gli Obbligati si impegnano in solido con l'ospite alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. cod. civ., senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

In caso di variazione dell'importo della retta l'ente provvederà nel termine di dieci giorni, alla comunicazione agli Obbligati mediante affissione all'Albo della Fondazione e con comunicazione individuale agli ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima

<p>FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"</p>	<p>Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"</p>	<p>MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 9 di 13</p>
---	--	--

Gli obbligati avranno facoltà di recedere mediante comunicazione da far pervenire entro 15 giorni alla sede della Fondazione.

Il recesso dell'obbligato in solido si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati medesimi entro quindici giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta. Decorso tale termine senza che l'assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza.

Nel silenzio degli Obbligati il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.

ART. 4

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni;

ART. 5

Il contratto decorre dal giorno _____ e cesserà per:

- volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 15 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- inadempimento all'obbligo di pagamento della retta (o sua quota a carico dell'utenza), secondo quanto disposto dall'art. 9

ART. 6

Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile anticipata tramite Bonifico Bancario al 5 di ogni mese oppure SDD se richiesto.

ART. 7

Per l'anno 2018 la retta giornaliera sarà pari ad €_____;

La stessa sarà oggetto di adeguamento in base a delibera del Consiglio di Amministrazione. All'inizio del rapporto di ospitalità si dovrà provvedere al saldo della retta del mese entro 5 giorni dall'ingresso.

Nel computo delle giornate di presenza viene sempre calcolato:

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 10 di 13
--	---	---

- a) il giorno di ingresso se avviene entro le ore 14.00
- b) il giorno di uscita se avviene dopo le ore 14.00

La retta decorre dal giorno di prenotazione del posto.

L'importo della retta da versare alla Fondazione rimane invariato sia per giornate di assenza temporanea che per i ricoveri ospedalieri. In detti casi non sono previsti oneri aggiuntivi oltre la retta ordinaria.

In caso di recesso, dimissione o decesso dell'ospite, la quota già versata, relativa ai giorni non usufruiti ed il deposito cauzionale, se dovuto, verranno restituiti agli aventi diritto previa richiesta formale. La richiesta dovrà essere formulata entro 60 giorni dal rilascio, dalla dimissione o dal decesso. Diversamente detti importi verranno considerati erogazioni liberali.

ART. 8

Gli obbligati hanno facoltà di recedere in qualsiasi tempo inviando comunicazione con Raccomandata AR alla sede della Fondazione con preavviso di quindici giorni.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati. Fino a quella data gli obbligati sono tenuti al pagamento delle rette deliberate dalla Fondazione.

ART. 9

In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti, l'Ospite e/o gli obbligati è/ sono tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura del 4% e comunque, in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha l'obbligo di lasciare la RSA entro 15 giorni, fatto salvo il diritto dell'Ente di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell'Ospite e/o degli obbligati ed eventualmente agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi. Qualora l'Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l'Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dall'ATS.

ART. 10

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta;

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 11 di 13
---	---	---

ART. 11

L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare spostamenti dell'ospite nel caso in cui le condizioni di salute oppure motivi organizzativi e funzionali ne dettassero la necessità. E' fatta salva la facoltà di recesso alle condizioni di cui all'art. 8

ART. 12

Dimissioni per motivi sanitari

La Fondazione, su proposta del medico curante, potrà disporre dell'immediata dimissione dell'Ospite oppure l'inoltro presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest'ultimo fossero tali da non permettere l'erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per gli altri ospiti.

ART. 13

Non appropriatezza del ricovero

La Fondazione ha facoltà di revocare il ricovero nel caso l'Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria od al posto letto occupato, nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione

ART. 14

Familiare di riferimento

I soggetti obbligati in solido all'osservanza del presente contratto individuano nella persona del/la Sig./ra _____ (specificare il grado di parentela) _____ la persona cui la Fondazione può fare riferimento in merito a qualsiasi comunicazione relativa all'ospite, ivi compreso il coinvolgimento diretto nella messa a conoscenza e collaborazione del PAI (piano di assistenza individuale).

ART. 15

Garanzie

A garanzia dell'adempimento gli obbligati sono tenuti a versare contestualmente alla firma del presente contratto ed alla prima mensilità, una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero pari a una mensilità intera (30 gg).

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 12 di 13
---	---	---

ART. 16

Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

ART. 17

Foro competente

In caso di controversie nascenti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Brescia.

=====

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Le modifiche al contratto devono avvenire per iscritto e sottoscritte formalmente dai contraenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi.

Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall'art. 8.

Letto, confermato e sottoscritto, dalla pagina 1 alla pagina 13

FONDAZIONE DI CURA "CITTA' DI GARDONE VAL TROMPIA - ONLUS"	Contratto di assistenza socio-sanitaria presso la RSA "Pietro Beretta"	MAMM/8 rev.03 12/17 Pagina 13 di 13
---	---	---

Gardone Val Trompia, _____

L'Ospite _____ Il Presidente _____

Tutore/Curatore/AdS _____

gli Obbligati _____ gli Obbligati _____

gli Obbligati _____ gli Obbligati _____

Le clausole indicate ai numeri 5,7,8,9,10,13,15,16 del presente atto devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.

Gardone Val Trompia, _____

L'Ospite _____ Il Presidente _____

Tutore/Curatore/AdS _____

gli Obbligati _____ gli Obbligati _____

gli Obbligati _____ gli Obbligati _____

ALLEGATI

- Carta dei servizi
- Documentazione privacy